COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE AREE E SPAZI PUBBLICI E DEMANIALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Delibera C.C. n. _____ del _____

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1) Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.
3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[1]

ART. 3
SOGGETTIVITA' PASSIVA

1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2) Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3) Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

[1] Art. 1, comma 818, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4)Per le pubblicità è tenuto al pagamento in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
5) Per le pubblicità è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
6) Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto;

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Anguillara Sabazia, ove la stessa costituisce paramentro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.[2]

ART. 5
RIDUZIONI

1) Per le occupazioni di suolo pubblico, oltre le maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs, 507/1993, la tariffa è ridotta del 25%, fino ad un massimo di 1/3 (art. 44, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 507/1993);
b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta del 5%, fino ad un massimo del 10% (art. 44, comma 8, del D.Lgs. 507/1993);
c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili né utilizzati la tariffa è ridotta del 5%, fino ad un massimo del 10% (art. 44, comma 9 del D.Lgs. 507/1993);
d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 25%, fino ad un massimo del 30% (art. 44, comma 10 del D.Lgs. 507/1993);
e) per le occupazione temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs, 507/1993, la tariffa è ridotta del 15%, fino ad un massimo di 1/3 (art. 45, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 507/1993);
f) per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 10%, fino ad un massimo del 30% (art. 45, comma 6 del D.Lgs. 507/1993);
g) per le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70% (art. 45, comma 3 del D.Lgs. 507/1993);

---

[2] Vedi l'art. 43, D.lgs n. 507/1993. In alternativa: "… la popolazione anagrafica alla data del "…..".
Ragioni di opportunità, oltre che di semplificazione, potrebbero invitare a mantenere senza soluzione di continuità la soluzione operativa in essere.

h) per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 40%, fino ad un massimo del 50% (art. 45, comma 6-bis del D.Lgs. 507/1993);
2)Per le pubblicità trovano applicazione le riduzioni previste dall'art.16 del D.Lgs. 507/1993;
3)La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.6;
b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
d) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
e) per gli annunci mortuari;

ART. 6
ESENZIONI

1) Sono esenti dal canone, oltre alle occupazioni espressamente indicate nell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, le seguenti occupazioni:
a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
b) le occupazioni permanenti poste in essere con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare il canone alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi;
d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nelle disposizioni di polizia locale;
g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
h) le occupazioni di aree cimiteriali;
i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2) Per le pubblicità trovano applicazione le esenzioni dei cui all'art.17 del D.Lgs. 507/1993.
3) Sono esenti dal canone:
a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
h) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
4) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

ART. 7
DICHIARAZIONE

1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 8
PAGAMENTO DEL CANONE

1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei

messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.
2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 36 del presente regolamento il canone è da versarsi annualmente entro il medesimo termine di cui all'art. 7.

ART. 9
RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.
3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 12.00 per le occupazioni permanenti ed € 3.00 per le occupazioni temporanee.[3]

ART. 10
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

ART. 11
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

1) Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Anguillara Sabazia è suddiviso in due (2) zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegate al presente regolamento, quale parte integrante **(All. n. 1)**, in funzione del contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

1^ ZONA	2^ ZONA

[3] Importo da coordinare con quello previsto per versamento ordinario. Vedi art. 33 e art. 54.

Centro Storico Circumlacuale Parcheggio ex Consorzio	Tutto il territorio comunale non ricompreso nella 1^ Zona

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12
NATURA DELLE OCCUPAZIONI

1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee.
2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.
3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e nel caso di comunicazioni, le occupazioni inferiori a 3 ore.

ART. 13
DOMANDA DI CONCESSIONE

1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, almeno 30 giorni prima dell'occupazione, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;

d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;

e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

3) La domanda deve contenere inoltre la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni. Il riferimento è alle occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere, impianti che comportano il ripristino dei luoghi, ovvero a quelle occupazioni dalle quali possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi, l'Amministrazione può subordinare il rilascio della concessione al versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo, il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Il deposito

cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

4) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
5) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 14
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione in sanatoria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento concessorio in sanatoria.
2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.
3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 15
ISTRUTTORIA

1) Il Settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ricevuta l'stanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4) Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1) In deroga all'art. 13 l'occupazione si intende concessa ed autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'occupazione stessa, salvo i casi d'urgenza contemplati dall'art.14, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:
a) le occupazioni di superficie non superiore a 50 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 3 ore purché non comportino attività di vendita o somministrazione e/o non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
c) occupazioni effettuate dagli artisti di strada;

ART. 18
ATTO DI CONCESSIONE

1) L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:

a) gli elementi di cui all'art. 13;
b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;

d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.

2) La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. La concessione non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.

3) Chi intenda subentrare al concessionario ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 30 gg. dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.

4) La voltura della concessione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.

5) Ogni concessone viene comunque rilasciata:

a) a termine, per una durata massima di 3 anni;
b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
c) con obbligo del concessionario di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 19
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.

2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di:

a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione;

b) pagare il canone alle scadenze prefissate;

c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;

d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;

f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;

i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 20
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
2) Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 13. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (*dimensione, ubicazione, uso e destinazione*), il Settore competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 15.
3) Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
4) Il rinnovo o la proroga della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte *e* provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 21
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1) La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
- violazione delle condizioni previste nella concessione;
- violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
- uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere;
- mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio della concessione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.

2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico o della Polizia Locale comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4) Resta fermo l'obbligo del concessionario decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
5) La concessione, in ogni caso, si estingue:
- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23;

- ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 22
REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione, Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o della strutture da rimuovere.
2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
3) La modifica della concessione, parziale o totale, può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare della concessione medesima, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del provvedimento.

ART. 23
RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare della concessione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
3) E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione comporta il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
4) Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ART. 24
CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.[4]

ART. 25
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione.
2) L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

ART. 26
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1) Per collocare impianti telefonici, elettrici, cavi (…) nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione all'occupazione.
2) Il Settore competete detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori (…)

ART. 27
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.

---

[4] **Art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337** (vedi art. 1, comma 1, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto)
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

2) Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione[5] che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune. Rimane fermo l'obbligo del ripristino dei luoghi a lavori ultimati.

ART. 28
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione comunale.
2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29
OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse
2) Per i serbatoi trova applicazione l'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 30
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1) Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [*con arrotondamento all'unità superiore*], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
2) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
3) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
5) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;

[5] Vedi nota n. 7.

6) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI

1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2) La tariffa standard annua per le occupazioni annuali per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
- ZONA 1: tariffa di riferimento
- ZONA 2: 80% della tariffa di riferimento

3) Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
4) Alla tariffa di cui al comma 2 si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione (**All. n. 2 - parte integrante**).
5) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 32
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI

1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2) La tariffa standard giornaliera per le occupazioni giornaliere, per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
- ZONA 1: tariffa di riferimento
- ZONA 2: 80% della tariffa di riferimento

3) Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
4) Alla tariffa di cui al comma 2, si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione (**All. n. 2 - parte integrante**).
5) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 33
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 258,23 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto concessorio è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 258,23 il versamento può avvenire in massimo di 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine della concessione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto concessorio è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
3) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 12,00 per le occupazioni permanenti ed € 3,00 per le occupazioni temporanee.

ART. 34
CANONE PASSI CARRABILI

1) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 35
CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 31 del presente regolamento è ridotta a un quarto.[6]
2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma 17, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un

[6] Vedi art. 1, comma 829, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[7] Vedi nota n. 13.

quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 36
CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria € 1,00.[8]
2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. *Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.*

[8] Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 la tariffa forfetaria è pari ad € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti e € 1,00 per i Comuni oltre 20.000 abitanti. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. La tariffa stessa può essere modificata dall'Amministrazione. Il comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322).

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 37
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2) La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.
3) L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
4) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il Settore Tecnico.
5) La richiesta, deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;

c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;

d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;

e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

6) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
7) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

ART. 38
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative previste dal Codice della Strada, in conformità col Piano Paesaggistico-Urbanistico, e alle disposizioni contenute negli atti e nel regolamento attuativi.
2) La nozione di "centro abitato" è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, così come alla Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2006 di adozione del Piano Regolatore Generale.

ART. 39
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

1) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'art. 51, comma 2, e ss.mm.ii.

ART. 40
ISTRUTTORIA

1) Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'stanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
3) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 41
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1) L'atto di autorizzazione, contiene:
a) gli elementi di cui all'art. 37;
b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.

2) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
3) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 60 gg. dal sub – ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
4) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.

5) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
6) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
7) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

ART. 42
DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 43
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1) Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.
2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio Tecnico.
3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione competente
- soggetto titolare
- numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
- progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.
5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:

a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.

6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.
7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 44
MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 45
SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.
2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

ART. 46
ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1). Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare

una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 almeno 60 gg. prima della scadenza.
2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 47
RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata esposizione pubblicitaria.

ART. 48
DECADENZA

1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 15 gg. dal rilascio;
f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 15 gg. dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere.
2) Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;

- ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del presente regolamento, entro 120 gg. dal verificarsi dell'evento;
- ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 49
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
2) In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

ART. 50
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 51
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICTARI

1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2) Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiori a 90 giorni.
3) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
4) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.

5) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
6) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
7) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
9) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 52
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
2) La tariffa standard annua per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
- ZONA 1: tariffa di riferimento
- ZONA 2: 80% della tariffa di riferimento

3) Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.
4) Alla tariffa di cui al comma 2, si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione (**All. n. 3 - parte integrante**).
5) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 53
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLCITARIE

1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
2) La tariffa di riferimento/standard giornaliera, per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
- ZONA 1: tariffa di riferimento
- ZONA 2: 80% della tariffa di riferimento

3) Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.
4) Alla tariffa di cui al comma 2, si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione (**All. n. 3 - parte integrante**).
5) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 54
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 258,23 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
2) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. 3) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 12.00 euro per le esposizioni permanenti e 3.00 euro per le esposizioni temporanee.[9]

ART. 55
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISIONI

1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2) La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti destinati a pubbliche affissioni sono stabilite dai Regolamenti Urbanistico-Ambientali.

[9] Vedi nota n. 6.

Art. 56
MODALITA' DI ESECUZIONE SEL SERVIZIO[10]

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.
5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Art. 57
TIMBRATURA DEI MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

Art. 58
ELENCO DELLE POSIZIONI

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, messo a disposizione.

Art. 59
MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
2) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
3) I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli

[10] Vedi l'art. 22, D.lgs n. 507/1993.

spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.
4) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 60
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1) Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Art. 61
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione;[11] I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

ART. 62
DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.
2) La tariffa di riferimento, per ciascun foglio di dimensione sino a 70x100 cm,
- per i primi di 10 giorni, di esposizione, è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, maggiorata/ridotta del 95%;
- per ogni successivo periodo di 5 giorni o frazioni, è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, maggiorata/ridotta del 100%;

[11] Tale maggiorazione può, ove previsto, essere attribuita al concessionario del servizio con apposita previsione del capitolato d'oneri, in tutto o in parte.

3) Alla tariffa di cui al comma 2 si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione (**All. n. 4 - parte integrante**).
4) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
5) Non si procede al versamento/rimborso del canone se l'importo complessivo dovuto è inferiore a € 3.00.

ART. 63
ESENZIONI DEL CANONE[12]

1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 64
RIDUZIONI DEL CANONE[13]

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

ART. 65
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:

[12] Vedi l'art. 21, D.lgs n. 507/1993.
[13] Vedi l'art. 20, D.lgs n. 507/1993.

a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 100% per cento[14],;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso[15]

2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3) Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.[16]
4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
5) Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
6) In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applica una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad € 25,00 e nel massimo € 500,00.
7) Il Comune procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 66
DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

1) Sono abrogati a far data dalla data di approvazione del presente regolamento regolamenti comunali in materia di COSAP/TOSAP/ICPDPA/CIMP (specificare la tipologia in essere), fatta eccezione per quelli riguardanti i procedimenti di accertamento e recupero
2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'approvazione ed entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporne la revoca.

---

[14] Art. 1, comma 821, lett. g), legge 27 dicembre 2019, n. 160: max 50%.
[15] Art. 1, comma 821, lett. h), legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[16] Art. 1, comma 822, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4) Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.
5) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
6) Il presente regolamento entra in vigore, dalla data di approvazione della Delibera di Consiglio Comunale.

APPENDICE

ART. 1 – COMMA 836, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Nell'ipotesi in cui l'ente decidesse di sopprimere il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.lgs n. 507/1993, in coerenza con il disposto di cui all'art. 1, comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, trova applicazione la relativa disciplina.

1) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

ART. 1 – COMMA 846, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

1) Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

ALL. N. 1

TARIFFE OCCUPAZIONI
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE - RIDUZIONE

ALL. N. 2

TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE - RIDUZIONE

ALL. N. 3

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE - RIDUZIONE